COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CIAMPAGLIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (*Modificato dal Senato*) (1404-*B*) 386

PRESIDENTE . . . 386, 391, 392, 393, 397, 398

DAL SASSO 396, 397, 398

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* 392, 393, 395, 396

PANDOLFI, *Relatore* 386, 388, 391, 393, 395, 397, 398

SPINELLI 396

VESPIGNANI 388, 393, 395

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2782) 401

PRESIDENTE 401, 402

LA MARCA 402

VINCENZI, *Relatore* 401, 402

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250.000.000 a favore dell'erario (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2845) 403

PRESIDENTE 403

LA MARCA 403, 404

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 404

SINESIO, *Relatore* 403, 404

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SMURRA ed altri: Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2593) . 405

PRESIDENTE 405, 406

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 405, 406

SGARLATA 405

VESPIGNANI 405, 406

Votazione segreta:

PRESIDENTE 408

La seduta comincia alle 10,10.

COLUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata *(Modificato dal Senato)* (1404-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata », già approvato dalla Camera nella seduta del 24 maggio 1973 e modificato dal Senato nella seduta del 16 maggio 1974.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, torna a noi il provvedimento che già la Camera aveva approvato nella seduta del 24 maggio 1973 recante integrazioni e modifiche al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il Senato ha approvato alcune modifiche, di cui dirò successivamente, ed è su queste che alla fine dovremo emettere il nostro giudizio in sede di discussione dello stesso progetto di legge.

Ritengo tuttavia che non sia del tutto inutile richiamare per sommi capi le finalità del provvedimento, le sue articolazioni e accennare ad alcune questioni controverse che, sia nel primo esame compiuto dalla Camera, sia successivamente al Senato, hanno formato oggetto di particolare attenzione.

Dirò anzitutto dell'impianto legislativo del provvedimento dando notizia agli onorevoli colleghi delle successive tappe che hanno portato all'elaborazione del testo oggi in discussione.

Vorrei ricordare che la legge originaria, quella istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata, è del 25 ottobre 1968, n. 1089; si tratta, come è noto, della legge di conversione di un decreto-legge complesso che recava una serie di provvedimenti destinati a rianimare l'attività economica del nostro paese. In modo particolare l'articolo 4 istituiva, con una originaria dotazione di 100 miliardi di lire, il Fondo speciale per la ricerca applicata, la cui gestione veniva affidata all'IMI. Successivamente nel 1971, con il decreto-legge 5 luglio, n. 428, la dotazione del Fondo venne elevata a 150 miliardi di lire. La buona prova data dall'applicazione del provvedimento e dalla concreta gestione del Fondo suggerì successivamente, nel 1972, al Governo l'opportunità di presentare un nuovo disegno di legge per una ulteriore integrazione del Fondo per la ricerca applicata; precisamente una dotazione aggiuntiva di 100 miliardi di lire. Cosicché nel suo complesso il Fondo sarebbe venuto a disporre di 250 miliardi in luogo dei 100 miliardi originari.

Si tenga presente che si tratta di un fondo di rotazione che viene quindi alimentato dai rientri e dai rimborsi, come vedremo quando esamineremo meglio le modalità di gestione del Fondo medesimo.

Il disegno di legge n. 1404 tuttavia non si limitava ad una pura e semplice elevazione dell'ammontare del Fondo, ma introduceva alcune varianti dirette a rendere più efficace l'applicazione del provvedimento stesso. In modo particolare si chiarivano meglio i limiti e l'ampiezza della destinazione dei benefici del credito agevolato e degli interventi nella spesa, veniva anche elevato il limite dell'intervento della stessa così da consentire l'intera copertura della spesa prevista per ciascuna ricerca. Veniva aggiunta anche la possibilità di un contributo a fondo perduto in aggiunta agli interventi rimborsabili, e si stabiliva altresì – e questo mi sembra un punto rilevante – l'intervento del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica accanto all'intervento del CIPE quale era stato originariamente previsto.

Queste modificazioni rappresentano il senso specifico, in aggiunta all'elevazione dell'ammontare del Fondo, del provvedimento presentato dal Governo alla Camera nel dicembre 1972.

Al riguardo, e a titolo sempre di commento, vorrei dire che la ragione che mosse il Governo ad aumentare la dotazione derivava – come ho accennato – dalla buona prova data dalla gestione IMI del Fondo per la ricerca applicata.

Si tratta anzitutto di un Fondo destinato non alla ricerca scientifica di base, ma alla ricerca applicata. Per ricerca scientifica di base intendiamo la ricerca libera o orientata, o ad esempio quella promossa dal Consiglio nazionale delle ricerche; ma la ricerca scientifica di base non ha una diretta incidenza sul

processo produttivo. Siamo invece, in questo caso, di fronte ad un provvedimento diretto ad incentivare la ricerca scientifica applicata; sia la ricerca vera e propria, sia il cosiddetto sviluppo che si conclude ordinariamente con la messa in funzione di un impianto-pilota destinato alla produzione, ad esempio, dei prototipi. Al momento dello sviluppo segue la messa in fase produttiva degli impianti, quali sono stati elaborati attraverso la ricerca applicata; a questo punto l'intervento non attiene più alla attivazione del Fondo per la ricerca, ma si tratta di un normale processo produttivo che rappresenta l'elemento terminale, a valle, di questo processo di concatenazione tecnologica che parte dalla ricerca scientifica di base e che ha come momento significativo la ricerca applicata; sia la ricerca applicata in senso stretto, sia la ricerca che si concreta in un vero e proprio sviluppo; cioè nella messa in funzione dell'impianto-pilota.

Il risultato della gestione del Fondo è stato particolarmente significativo. È questa la seconda questione che vorrei qui trattare, per dare conto della situazione quale si presenta a noi oggi, in presenza delle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge approvato dalla Camera.

Come si è svolta la concreta fase di attivazione del Fondo per la ricerca applicata? Dobbiamo ricordare in primo luogo le direttive del CIPE. Subito dopo l'approvazione della legge n. 1089, e direi con una lodevole sollecitudine, il CIPE, in data 19 novembre 1968, provvide all'emanazione di una complessa direttiva sulla utilizzazione del Fondo IMI per la ricerca applicata, direttiva che rappresenta tuttora il criterio fondamentale per l'applicazione dell'articolo 4 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Se mi consentono gli onorevoli colleghi, vorrei indicare quali sono i criteri essenziali contenuti nella direttiva CIPE del 19 novembre.

Vi è un primo criterio che definisce l'ambito operativo del Fondo e che esclude dal medesimo quelle iniziative che vengono alimentate da stanziamenti contenuti in appositi provvedimenti; in modo particolare vengono esclusi i programmi nucleari ed altri già finanziati, come quelli relativi ai progetti ELDO e ESRO, con progetti *ad hoc*.

Un secondo criterio mi pare particolarmente importante: è quello che stabilisce la forma dell'intervento del Fondo attraverso le decisioni dell'IMI e attraverso la successiva ratifica da parte del CIPE. Come è noto, l'articolo 4 della originaria legge n. 1089 stabilisce tre modalità di intervento: un intervento dell'IMI in partecipazione a società di ricerca; un intervento sotto forma di credito agevolato; un intervento sotto forma di erogazione di spesa nella misura non superiore al 70 per cento dell'importo del progetto. Si tratta, in questo terzo caso, di un intervento che dà luogo successivamente al rimborso, in rapporto al successo della ricerca. Ebbene il CIPE stabilisce quali sono i criteri che l'IMI deve seguire per fissare l'una o l'altra o ancora l'altra delle tre forme di intervento. Ad esempio, si stabilisce che per la partecipazione al capitale di società di ricerca si deve tener presente l'opportunità che i progetti relativi rivestano un interesse molto largo di carattere nazionale, tale appunto da giustificare la costituzione di una società di ricerca, mentre si seguirà piuttosto la forma dell'intervento nella spesa, nella misura massima del 70 per cento, per quei progetti che presentano un alto coefficiente di rischio; per i casi, invece, di rischio normale, si seguirà la forma del credito agevolato.

Un terzo criterio è quello che stabilisce per il credito agevolato il tasso uniforme del 3 per cento e che stabilisce la durata dei relativi finanziamenti da un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni.

Un quarto criterio stabilisce in qual modo debba essere determinato il successo o l'insuccesso della ricerca. Questo è importante, perché nel caso di successo della ricerca si fa luogo al rimborso, mentre nel caso di insuccesso non vi si fa luogo, ma il materiale relativo passa di proprietà dell'IMI. Si stabilisce che il rimborso può avvenire sotto forma di attribuzione all'IMI delle *royalties* che matureranno a seguito dell'attivazione del progetto di cui si sono studiate, in sede di ricerca, l'elaborazione e l'attuazione.

Vi è, quindi, un successivo criterio che stabilisce che sia il momento della ricerca, sia il momento dello sviluppo, cioè l'attivazione dell'impianto-pilota, debbano essere finalizzati in maniera diretta alla ulteriore fase della produzione industriale. Questo in particolare per evitare l'elaborazione di progetti che abbiano più il carattere della ricerca scientifica di base che non il carattere della ricerca applicata; ciò anche al fine di stabilire una più diretta connessione con la ricerca produttiva nelle aree meridionali, per le quali esiste la riserva di legge del 40 per cento, che nel provvedimento in discussione

viene ripresa attraverso una particolare modificazione introdotta dal Senato.

Vi è ancora un altro criterio che stabilisce l'opportunità di incentivare forme di collaborazione internazionale per la ricerca, ma con la riserva che nella loro parte essenziale i progetti di ricerca e di sviluppo dovranno comportare l'esecuzione in laboratori ubicati nel territorio nazionale. In altre parole, sta bene attivare, attraverso opportune forme di finanziamento, progetti di collaborazione multilaterale in sede internazionale, ma deve valere il principio che la ricerca applicata debba svolgersi prevalentemente in laboratori situati nel territorio nazionale.

VESPIGNANI. Perché « prevalentemente » ? Il ministro, al Senato, aveva detto « esclusivamente » in territorio nazionale.

PANDOLFI, *Relatore*. Siccome illustravo la direttiva del CIPE del 19 novembre 1968, mi riferivo al punto 15 di questa direttiva; potrò comunque meglio chiarire la questione leggendo anche il punto 14, cioè quello che stabilisce il principio relativo ai progetti che implicano collaborazione internazionale.

Il punto 14 è così formulato: « Deve essere inoltre ritenuto elemento preferenziale l'inclusione del progetto di ricerca nell'ambito di iniziative internazionali coerenti con le direttive di politica economica del Governo e con impegni internazionali da questo assunti, ferme restando le esclusioni di cui al precedente punto 2 » (cioè quelle relative a progetti finanziati con altri provvedimenti).

Il punto 15 è così formulato: « I progetti di ricerca e di sviluppo finanziati dovranno comportare, almeno nella loro parte essenziale, l'esecuzione in laboratori ubicati sul territorio nazionale. Qualora dall'istruttoria del progetto emergesse la necessità di svolgere una parte importante della ricerca all'estero, il CIPE, in sede di approvazione, potrà eccezionalmente consentire deroghe al principio sopra enunciato ».

Onorevole Vespignani, commentando il punto 15, direi che si deve intendere in questo senso la direttiva del CIPE...

VESPIGNANI. Ma io prendo spunto dalle parole del ministro Pieraccini pronunciate al Senato il 16 maggio. Rivolgendosi al senatore Pinna il ministro osservava che quanto il senatore Pinna temeva era fuori dello spirito e della lettera della legge, in quanto la legge era fatta per finanziare le ricerche scientifiche italiane e non altrui. Diceva pertanto il ministro Pieraccini che le direttive del CIPE non potevano fare altro che indirizzare l'IMI a finanziare ricerche nel nostro paese.

Questo mi pare sia diverso da quanto stabilito nelle direttive del CIPE.

PANDOLFI, *Relatore*. Ho l'impressione che il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica abbia dato una interpretazione rigorosa in senso tendenzialmente restrittivo alla norma del CIPE di cui al punto 15 della citata direttiva.

Per la verità, mi pare che tale norma non escluda che per parti non essenziali possano esservi momenti di elaborazione e ricerca effettuati all'estero; mi pare, però, che dica chiaramente che nella parte essenziale la ricerca deve essere effettuata in laboratori situati nel territorio nazionale, ovviamente salvo deroghe eccezionali che il CIPE può autorizzare di volta in volta.

Non darei, quindi, molta enfasi alla difformità tra questo punto 15 della direttiva CIPE e l'interpretazione che ha dato il ministro Pieraccini.

Sull'argomento tornerò tra un momento, quando parlerò di progetti aeronautici che credo costituiscano un punto controverso sul quale sarà necessario riflettere. Piuttosto, agli onorevoli colleghi interesserà sapere quale seguito abbiano avuto sia il dispositivo legislativo sia la direttiva CIPE di cui ho appena dato notizia. Dirò allora che, per quanto riguarda la prima forma di intervento, cioè le società di ricerca, lo sviluppo delle attività del Fondo è stato assai interessante. Sono state costituite cinque società di ricerca: la Tecnomare per lo sviluppo di tecnologie marine; la Sago, per lo studio di sistemi automatici di governo dell'organizzazione sanitaria; la Tecnotessile, per ricerche nel settore tessile; la Tecnocasa, per ricerche nel settore della edilizia industrializzata; ed infine la Tecnofarmaci, per lo sviluppo delle ricerche nel campo farmaceutico.

Dal resoconto che l'Istituto mobiliare italiano ha inviato al CIPE sull'attività 1973-1974 risulta che le cinque società di ricerca applicata hanno già raggiunto risultati interessanti, sui quali eventualmente potrò, a domanda, dare qualche ulteriore chiarimento ai colleghi.

Per quanto riguarda gli interventi relativi a forme di credito agevolato, abbiamo dati parimenti notevoli, che esporrò nelle loro risultanze sintetiche. Sono pervenuti complessivamente all'IMI, e precisamente al servizio di ricerche applicate che è stato istituito

nell'ambito dell'Istituto, e che funziona, per quanto mi risulta, egregiamente, 364 progetti – al 30 giugno 1974 – comportanti complessivamente un costo di 405 miliardi, al netto del progetto Aeritalia-*Boeing*, che da solo prevede un costo di 210 miliardi. Di tali progetti sono stati approvati da parte dell'IMI, e sono già giunti alla fase di stipulazione del contratto, ben 287 per un ammontare di 137 miliardi. Per 137 miliardi, dunque, il Fondo in questione è già impegnato. Se teniamo presente che la dotazione complessiva è di 150 miliardi, ci rendiamo conto che non rimane che una piccola quota residua, che d'altronde è tutta da destinare al Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 853 che fissa riserve per le aree meridionali. Rimangono ancora in istruttoria 77 progetti per un costo complessivo di 194 miliardi. Sono decaduti i progetti rimanenti, o perché le ditte vi hanno rinunciato, o perché l'istruttoria dell'IMI si è conclusa in termini negativi.

Quanto alla dimensione aziendale delle società che hanno avanzato domanda per progetti di ricerca, credo sia interessante sapere che vi è una buona percentuale di piccole e medie aziende; il 44 per cento dei progetti presentati, per il 18 per cento dei costi esposti, riguarda appunto le piccole e medie aziende. Si ha in materia, dunque, una minore incidenza in termini di costi esposti di quanto non avvenga in ordine al numero dei progetti.

È altresì interessante rilevare che la distribuzione di domande tra aziende private e aziende pubbliche vede una prevalenza delle prime, con il 71 per cento del numero totale dei progetti e con il 57 per cento dei costi complessivi (quindi, per i costi vi è una significativa presenza anche delle aziende pubbliche). Per quanto concerne il tipo di intervento richiesto, vi è prevalenza di crediti agevolati rispetto agli interventi nella spesa, e precisamente il 71 per cento dei progetti viene presentato con domanda di credito agevolato. In ordine alla partecipazione del Mezzogiorno, esiste un crescente risveglio di attività di ricerca in questa parte del nostro paese: esistono 68 progetti ancora in corso di istruttoria, che riguardano appunto il Mezzogiorno.

Dobbiamo quindi affermare che il consuntivo della gestione del fondo IMI è favorevole. Desidero aggiungere che l'IMI si è attrezzato in maniera piuttosto significativa e ha chiesto al Consiglio nazionale delle ricerche la elaborazione di una rosa di esperti (che sono ormai ben 130), capaci di dare un supporto di elevata qualità alla selezione che l'Istituto compie. Vorrei anche sottolineare che abbiamo la sodisfazione di constatare come a livello comunitario il sistema introdotto con la legge n. 1089 sia stato oggetto di attento studio; tant'è che è in corso di avanzata elaborazione un progetto di direttiva, da parte della CEE, per un regolamento comunitario che disciplini uno speciale fondo per la ricerca applicata nell'area comunitaria, la cui gestione viene affidata alla BEI. Il modello italiano è dunque giudicato il più interessante tra quelli esistenti nei nove paesi della CEE. Ho esaminato i termini del progetto in questione e debbo dire che esso è sostanzialmente modellato sulla legge italiana; prevede anch'esso un sistema di crediti agevolati, di interventi come quelli da noi previsti, contempla una disciplina dei casi di successo e di insuccesso del tutto simili alla nostra, affida ad un ente bancario (la BEI) la gestione del fondo. Insomma, vi è una sostanziale identità di impianto, il che mi pare renda più evidenti i buoni risultati che abbiamo potuto constatare nella gestione del fondo IMI.

Dopo aver parlato dell'impianto legislativo ed aver accennato al consuntivo della gestione del Fondo, ritengo importante passare ad un terzo punto, quello che riguarda la destinazione dei 100 miliardi aggiuntivi. Debbo chiarire in proposito un equivoco. Si è da qualche parte ritenuto che i 100 miliardi aggiuntivi siano tutti assorbiti dai progetti aeronautici Aeritalia, il che non è. In effetti l'Aeritalia, cioè la società che è stata costituita con la partecipazione della Finmeccanica da un lato e della FIAT dall'altro, ha in corso una serie di progetti di ricerca applicata nel settore aeronautico: progetti di grande interesse ma, debbo precisare, anche di difficile elaborazione, soprattutto per quanto riguarda l'esito commerciale della produzione che dovrebbe essere poi attivata. È abbastanza evidente che la società, per finanziare detti progetti, abbia pensato *in primis* alla utilizzazione, nelle varie forme previste dalla legge, del Fondo per la ricerca applicata istituito presso l'IMI.

Ma devo aggiungere che sia la dimensione dei progetti Aeritalia, sia anche le caratteristiche dei progetti stessi di ricerca (ad esempio, prevalenza di ricerca effettuata all'estero rispetto a quella effettuata in Italia), hanno fatto sì che i progetti Aeritalia – non dico tutti, ma quelli di maggiore spicco – finissero per non trovare collocazione nella utilizzazione del Fondo speciale per la ricer-

ca applicata. Mi riferisco in modo particolare al maggiore dei progetti Aeritalia, il cosiddetto progetto Aeritalia- *Boeing* per la realizzàzione di un velivolo civile con caratteristiche STOL, vale a dire di atterraggio e decollo breve. Codesto progetto, che solo per la fase di ricerca applicata comporta l'elevato ammontare di 210 miliardi, si colloca evidentemente fuori delle dimensioni offerte da questi 100 miliardi; non solo, ma anche fuori dalle norme contenute nella direttiva CIPE cui ho fatto cenno, in quanto gran parte della ricerca sarebbe effettuata presso gli stabilimenti della *Boeing*, che si trovano a Seattle. Per tali ricerche occorre pertanto prevedere interventi diversi da quelli che possono essere effettuati con l'utilizzazione del fondo speciale per la ricerca applicata gestito dall'IMI: occorre prevedere una vera e propria commessa pubblica di ricerca fissata con separato provvedimento.

Tra i progetti Aeritalia, a parte i due di minor rilievo già attuati (quelli che riguardano il cosiddetto aereo polivalente europeo MRCA), merita segnalazione il cosiddetto *Lancer*, per la realizzazione di un aereo militare che, nella sigla della *Lockheed* è denominato F-204; progetto che è però di più modesta portata, in quanto il suo costo complessivo si aggira attorno ai 39 miliardi. L'intervento eventuale del Fondo IMI si aggirerebbe sui 30 miliardi. In questo caso vi sarebbe una più favorevole distribuzione della ricerca tra i laboratori italiani e quelli californiani della *Lockheed*. Mi pare comunque che, nella stessa giornata di oggi, il CIPE si stia occupando del progetto *Lancer*. Il progetto è comunque ben distinto dal progetto STOL, per i 210 miliardi, che è stato accantonato e di cui ci si occuperà, ovviamente, in altra sede, con strumenti di intervento diversi da quelli previsti dal provvedimento in esame.

Il parere del relatore è che le direttive del CIPE debbano essere il più possibile osservate e che le deroghe vengono accordate soltanto in presenza di fattori precisi che indichino una ragione di assoluta convenienza dell'utilizzazione del Fondo IMI per finanziamenti di ricerche nel settore aeronautico; tanto più che, come è noto, in questo settore altri paesi, che pure hanno una ricerca applicata molto avanzata, in anni recenti hanno avuto gravi delusioni non solo nel campo degli aerei civili (*Concorde*, *Airbus*), ma anche nello stesso campo degli aerei militari. Il maggiore successo è quello del MRCA, ma, accanto a questo successo, dobbiamo registrare ricerche che non hanno dato esiti altrettanto favorevoli.

La destinazione dei 100 miliardi aggiuntivi deve riguardare i progetti ordinari, e ne esistono già per 194 miliardi in istruttoria. Essi hanno dato luogo a risultati significativi in questi primi anni della gestione IMI. Mi sia consentito ricordare che, tra i progetti che sono stati finanziati, ve ne sono di estremamente interessanti. Vi sono tre progetti farmaceutici per un prodotto chemioterapico di elevata attività antitumorale. I risultati sono eccellenti e siamo già alla fase della produzione. Vi sono progetti elettronici realizzati con altrettanto successo: tra questi vorrei ricordare i procedimenti per nuove linee di *radar* per il controllo del traffico aereo. Vi sono progetti di grande interesse nel settore elettrico: tra l'altro, il sistema di trasmissione dell'energia elettrica ad altissima tensione che dovrà entrare in esercizio nei prossimi anni con un voltaggio di 1.000 chilovolts. Vi sono poi progetti chimici interessanti, ed anche progetti di natura ecologica, tra i quali quello riguardante il settore automobilistico per mezzi idonei a ridurre la emissione di gas nocivi di scarico. Vi sono inoltre progetti nel settore elettrico ed elettronico ancora coperti, in certo senso, dal segreto in questa prima fase di elaborazione, ma dai quali ci si attendono risultati importanti.

In questo settore dobbiamo prevalentemente immaginare l'utilizzazione dei 100 miliardi aggiuntivi. Se non venisse approvata questa integrazione del Fondo, praticamente esso sarebbe insufficientemente alimentato dai rientri che, in misura non superiore ai 7 miliardi annui, avranno luogo nel prossimo futuro, ma evidentemente con un apporto insufficiente rispetto alla dimensione dei progetti già selezionati e per i quali è da immaginare una rapida approvazione da parte dell'IMI.

Detto questo per chiarire le maggiori questioni riguardanti la storia, le vicende e lo stato attuale del provvedimento, vorrei dire da ultimo poche parole sulle modificazioni apportate dal Senato, sulle quali deve esercitarsi il nostro giudizio. In sostanza, il Senato ha apportato quattro modifiche. La prima, all'articolo 2, definisce meglio la presenza del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nella fase di approvazione dei progetti. Si è quindi meglio configurata tale presenza accanto ai compiti già riconosciuti al CIPE dalla legge originaria n. 1089. La seconda modifica, sempre al-

l'articolo 9, consiste nell'obbligo, previsto per il ministro della ricerca scientifica, di riferire annualmente al CIPE sulla gestione del Fondo entro il 15 settembre. La terza modifica, che è quella di maggior rilievo, consiste in un nuovo testo dell'articolo 3, il quale stabilisce, in sostanza, due princìpi: il primo è solo una riformulazione di quello già contenuto nella legge n. 853, riguardante la riserva per il Mezzogiorno (il 40 per cento dei progetti finanziati dal Fondo deve riguardare le aree meridionali); il secondo è invece del tutto nuovo e introduce l'istituto della commessa pubblica di ricerca applicata. Il secondo comma dell'articolo 3, infatti, stabilisce che gli eventuali residui del Fondo (12-13 miliardi risultano fino ad oggi inutilizzati) vengano destinati a commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nel Mezzogiorno.

Su questa modificazione il relatore nutre qualche perplessità circa la forma della disposizione. A mio giudizio, occorre fare due rilievi. Il primo riguarda l'espressione usata nel primo comma. Era molto più chiara la locuzione contenuta nella legge n. 853, che parlava di una riserva destinata alle regioni meridionali. Qui si parla, invece, della ricerca applicata nel Mezzogiorno, e si ha l'impressione che, con questa dizione, i risultati siano più sfavorevoli al Mezzogiorno. Leggendo infatti il testo del primo comma dell'articolo 3 si dovrebbe supporre che si tratti di ricerca applicata che si svolga materialmente in laboratori ubicati nel Mezzogiorno, ma i cui risultati, ad esempio, possano anche successivamente trasferirsi al nord. È vero che ciò non è previsto in via esclusiva, ma l'esperienza dell'IMI indica che è molto più facile impiantare un laboratorio di ricerca di piccole dimensioni nel Mezzogiorno quando vi è poi l'intenzione di utilizzarne i risultati in impianti produttivi già esistenti al nord; è abbastanza evidente che questi impianti sono più numerosi al nord, e che è più facile trasferire un piccolo laboratorio di ricerca che, tra l'altro, può essere sistemato presso qualche università, che non un impianto produttivo.

L'esperienza dell'IMI, quindi, indica che la dizione « riserva alle regioni meridionali », anche in considerazione dell'interpretazione della legge n. 853, salvaguarda meglio il Mezzogiorno. Non mi formalizzo, comunque, su questo punto, perché semmai si potrebbe dare a questo proposito una interpretazione consona al dispositivo della legge n. 853.

Più complessa è la questione che riguarda il secondo comma, e che costituisce la seconda delle perplessità alle quali ho accennato. Non risulta infatti ben chiaro dall'attuale formulazione chi debba effettuare le commesse. Il testo dice che il CIPE «destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 », che possono essere società di ricerca, enti pubblici, consorzi o imprese industriali, e così via, « per commesse di ricerca ». Ma qual è il soggetto che effettua la commessa? Io ho l'impressione che dovrebbe essere la pubblica amministrazione, ovvero le varie pubbliche amministrazioni, i vari ministeri: il Ministero dei trasporti per la ricerca applicata al campo dei trasporti, il Ministero della sanità per la ricerca applicata al campo della sanità, il Ministero dell'agricoltura o dell'industria per la ricerca applicata a questi campi, e così via. La procedura risulterebbe più chiara se si dicesse esplicitamente che questi sono i titolari del potere di affidare commesse.

Su questa materia, comunque, potremo intrattenerci meglio in sede di esame dell'articolo 3 e degli emendamenti che ad esso dovessero essere proposti. Debbo però riferire che l'Istituto mobiliare italiano, che per legge ha la responsabilità della gestione del fondo, ritiene di non potersi assumere alcuna responsabilità di fronte ad un testo che non specifica quali siano i soggetti titolari di questo diritto. Se quindi non chiariamo questo punto potrebbe risultarne una pratica inapplicabilità della disposizione introdotta dal Senato, mentre credo sia senz'altro meritevole di ogni appoggio questa forma nuova della commessa pubblica di ricerca che per la prima volta viene introdotta nella nostra legislazione, appunto attraverso l'emendamento apportato al testo dal Senato.

PRESIDENTE. In realtà non si tratta esclusivamente di commesse pubbliche, perché la lettera *b*) dell'articolo 2 – come sempre avviene nella nostra tecnica legislativa – richiama la lettera *a*), che riguarda anche soggetti privati.

PANDOLFI, *Relatore*. Ella ha perfettamente colto nel segno, onorevole presidente, però ritengo che l'intenzione del Senato fosse quella di istituire la commessa pubblica. Ma poiché ci si richiama anche alle aziende private, questo è il motivo per il quale sono sorte le perplessità dell'IMI. Dalla lettura degli *Atti* del Senato, comunque, ripeto, mi sembra che l'intenzione fosse quella di in-

trodurre la commessa pubblica di ricerca; occorre però chiarire che tali commesse debbono essere affidate da pubbliche amministrazioni altrimenti risulterà difficile l'applicazione dell'articolo 3.

La modifica apportata dal Senato all'articolo 3 del testo della Camera e 4 in quello del Senato è di minor conto, perché si limita a far slittare la copertura: mentre il testo della Camera parlava degli anni finanziari dal 1972 al 1976 per le operazioni finanziarie del Ministero del tesoro, il nuovo testo parla degli anni dal 1974 al 1978.

In conclusione, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, con la riserva di approfondire la questione che riguarda l'articolo 3 del testo del Senato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore, per la sua esposizione, che credo abbia fornito più che sufficienti ed ampi elementi di valutazione in merito al problema che ci sta dinanzi, e che è di particolare importanza.

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Non credo, onorevole presidente, che ci sia da aggiungere alcunché di particolare ad una relazione così precisa e puntuale. Anche le questioni di merito più interessanti – come quelle relative alle dimensioni ed al tipo di ricerca, al luogo dove tale ricerca deve svolgersi, e cioè praticamente al progetto Aeritalia – sono state chiaramente illustrate.

Come ha riferito il relatore, il CIPE deve occuparsi di questi problemi. È questa la ragione per la quale il ministro Pieraccini non è presente questa mattina alla seduta della Commissione. In sede CIPE dovrebbe appunto essere affrontato oggi questo tipo di problema, sotto il profilo delle considerazioni che ha fatto oggi il relatore onorevole Pandolfi, con la solita puntualità.

Il progetto STOL, come sapete, ha perduto validità per quanto riguarda l'aspetto tecnico-industriale. Si tratta di un argomento di particolare rilevanza perché l'idea di un insediamento industriale nella zona prevista dall'impianto Aeritalia (mi sembra che il parere di conformità sia stato espresso nel corso della primavera) è stato uno dei fatti più significativi, in positivo, del processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

Far sorgere nel Mezzogiorno industrie tecnicamente avanzate, progredite, che suppliscano alle carenze del nostro paese, presenta però notevoli difficoltà, sia oggettivamente, sia per il carattere di novità che l'iniziativa riveste.

Come sapete, l'ipotesi era accentrata sugli studi del progetto STOL; caduto questo, si cercano nuove prospettive. L'altro tipo di progetti cui il relatore ha fatto riferimento presenta difficoltà non tanto di ordine tecnico, quanto di mercato. Si tratta di costruire un tipo di aereo – militare, oltre che civile – che troverebbe un mercato difficile. Anche a questo proposito si stanno svolgendo notevoli discussioni.

Quanto alle localizzazioni, il ministro Pieraccini ha fatto dichiarazioni molto precise al Senato. A questo proposito, la preoccupazione relativa alla destinazione di fondi per la ricerca che potrebbe essere effettuata addirittura fuori del nostro paese, è certamente valida e rilevante, e potrebbe eccedere anche la portata specifica del provvedimento. Siffatte preoccupazioni credo possano essere superate proprio per il discorso relativo alla seconda parte del testo in discussione, il punto cioè più rilevante, richiamato dall'onorevole relatore: la ricerca nel Mezzogiorno. Proprio per il valore interpretativo che questa discussione può avere – e la discussione in corso potrà precisarlo – nello spirito della legge n. 853, si intende che la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno, in questo caso, non è nel senso delle generali misure del processo di industrializzazione del Mezzogiorno, per cui le ricerche possono essere valide. Carenze, inevitabili in ogni fase iniziale, che vanno superate nella politica di industrializzazione del Mezzogiorno, fanno sì che la dislocazione di impianti nel Mezzogiorno lasci i centri direzionali e di ricerca, là dove l'apparato produttivo è sorto e da dove gli interventi vengono operati. Ma proprio per garantire la nascita di una struttura dirigenziale nel Mezzogiorno (tranne rari esempi come l'istituto studi della BREDA e dell'EFIM, gli impianti di ricerca possono essere anche di piccola dimensione), in questo settore è necessario far nascere una struttura autonoma, se non vogliamo correre il rischio di non realizzare un rapporto omogeneo tra meridione e settentrione, e di creare uno sviluppo industriale subalterno, nel sud, rispetto a quello delle aree più sviluppate del paese.

L'obiettivo di questa normativa è la nascita di centri di ricerca nel sud, anche se paradossalmente – e questo non succederà – si dovesse giungere addirittura al finanziamento di piani di ricerca le cui risultanze

positive vengano poi dislocate al nord. Il problema della dislocazione dei risultati produttivi di questi piani, rientra nella generale politica economica per il Mezzogiorno. Le perplessità che sono state avanzate vanno fugate nel senso che l'indicata riserva del 40 per cento per la ricerca deve essere destinata alla ricerca effettuata nel Mezzogiorno.

PANDOLFI, *Relatore*. Inclusi gli impianti-pilota.

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Compresi tali impianti. Un'interpretazione di questo genere chiarisce anche le perplessità relative alla formulazione del testo. A proposito del secondo comma dell'articolo 3, si è avuto il dubbio che, volendosi una riserva per il Mezzogiorno che fosse rispettata con applicazione restrittiva, si verificasse anche per queste disposizioni e per questo tipo di misure qualcosa di analogo a quanto accaduto per l'incentivazione industriale e i crediti agevolati previsti dalla legge n. 623: che le domande, essendo il sistema di incentivi basato sulla richiesta degli interessati, non siano tali per quantità e qualità da integrare la riserva del 40 per cento, problema di fronte al quale ci siamo trovati nel corso dell'applicazione della normativa. Se non ci fosse stata la prospettiva dell'intervento dell'Aeritalia, con conseguente accantonamento di somme, il numero delle richieste di per sé non avrebbe consentito il rispetto della riserva del 40 per cento.

Bisogna rispettare la volontà del legislatore, che le riserve cioè siano effettivamente dirette a fronteggiare le carenze di iniziative sollecitate da incentivi: l'unico correttivo è un'iniziativa che promani da un ente pubblico, ove fosse carente l'iniziativa dei privati perché, in questi casi, operano anche i privati.

Non condividerei molte delle perplessità formulate dall'IMI a questo proposito; l'IMI stesso ha superato le riserve avanzate anche al Senato, a proposito della legge n. 853. Il problema è sollevato dal termine, sotto certi aspetti anomalo, di « commessa pubblica ». Tale termine non figura nei trattati di diritto amministrativo, dove vengono considerati, per esempio, gli istituti della concessione, dell'appalto, eccetera, figure tutte nelle quali la commessa non rientra. Ma questo termine giuridicamente anomalo non è stato usato a caso, in quanto si tratta di forme che stiamo sperimentando. Un domani potrà aversi quel tipo di rapporti che vengono detti di relazione industriale, e che nella prassi hanno assunto la denominazione di programmazione contrattata o di contrattazione programmata, termini che sono l'uno peggiore dell'altro. La questione è di sollecitare gli organi della pubblica amministrazione, ovvero gli organi privati, al fine di dar luogo ai richiamati fatti di ricerca. Quanto alle formulazioni giuridiche, potranno esservene di ambivalenti; potrà esservi quella dell'istituto generale della concessione ad un ente pubblico. Ove si rivolgesse alla consulenza ed esperienza di uffici legali, più che alle suggestioni di uffici economici, un istituto come l'IMI non solo avrebbe superato certe perplessità, ma avrebbe anche potuto recare il contributo di uffici legali altamente specializzati.

Concludo, onorevole presidente, ribadendo che questo mio breve intervento è stato ispirato semplicemente da preoccupazioni di natura formale ed interpretativa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CIAMPAGLIA

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VESPIGNANI. Nell'esprimere il parere del gruppo comunista su questo disegno di legge, che torna dal Senato con modifiche di non scarso rilievo, mi soffermerò su alcune questioni, anche se le motivazioni del nostro voto e della nostra opinione generale su questo argomento e su quello più generale della ricerca scientifica in Italia le abbiamo già manifestate. Francamente non mi sento di ripetere tutte le argomentazioni che avemmo già occasione di sottolineare in sede di discussione sulle linee generali e che sono state riproposte al Senato da colleghi più esperti di me. In effetti l'azione generale della politica di ricerca, che tra l'altro è estremamente nebulosa nei suoi fini e nelle sue concrete realizzazioni, rimane ancora una cosa da definire, rimane una cosa da approfondire, forse perché non vi è stato mai modo di realizzare un ampio dibattito sulla materia. Ciò non può avvenire, come del resto è stato sottolineato, in sede di discussione sul bilancio, perché il Ministero della ricerca scientifica rimane un Ministero senza portafoglio e quindi senza un proprio specifico stato di previsione della spesa.

Il dibattito sulla ricerca scientifica viene sviluppato a tratti su vari aspetti della ricerca (ricerca di sviluppo, ricerca scientifica applicata e ricerca scientifica pura), che sono estremamente connessi tra loro. Difficilmente si potrà avere un quadro generale della politica di ricerca se non si apre un dibattito su tutti gli aspetti della ricerca stessa.

Desidero a questo punto intrattenermi su alcuni aspetti più particolari e più contingenti, che hanno un qualche collegamento con la linea generale e che non sono sufficienti tuttavia a modificare il nostro parere negativo che esprimemmo alla Camera e che abbiamo riconfermato al Senato.

Circa le questioni relative alle modifiche apportate dal Senato, ci sembra che esse rappresentino in qualche modo un primo segno, limitato e parziale, di indirizzi diversi in materia di finanziamento e di sostegno pubblico alla ricerca scientifica applicata. Importanti, a nostro parere, sono le due modifiche apportate all'articolo 2, cui noi vorremmo dare un significato anche più ampio, augurandoci che in prosieguo esso venga recepito dalla maggioranza e dal Governo. Il secondo comma dell'articolo 2 esce dal generico circa il modo con cui devono essere date le direttive del CIPE all'IMI per l'utilizzazione del Fondo. Anziché parlare di semplici direttive del CIPE, per la prima volta si parla di una direttiva di politica di ricerca scientifica e tecnologica. Non sono soltanto direttive di singole specie o direttive che valgono nell'ambito dell'azione dell'IMI nel particolare settore del finanziamento della ricerca scientifica applicata, ma si tratta di direttive che naturalmente devono investire tutti gli aspetti della politica di ricerca scientifica e tecnologica, cioè la ricerca per lo sviluppo, la ricerca scientifica applicata e la ricerca scientifica pura.

Tali direttive non devono investire soltanto l'IMI, ma devono investire tutti i centri di ricerca e tutti i centri di intervento per il sostegno e lo sviluppo della ricerca: devono investire quindi il CNR, gli istituti di ricerca universitari, la politica di ricerca delle aziende a partecipazione statale, le quali anche nell'ambito specifico dell'utilizzazione dei fondi IMI, se pure non primeggiano per il numero dei progetti, tuttavia hanno una rilevante importanza in riferimento all'entità dei progetti finanziati.

Anche se le aziende a partecipazione statale rappresentano una limitata fetta nell'ambito della ricerca scientifica pura, tali direttive dovranno riguardare tutta la politica di ricerca scientifica e tecnologica, come afferma il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 2 e non soltanto il settore specifico di cui ci occupiamo. Nel quadro di tali direttive di carattere generale vanno collocate l'azione dell'IMI e l'azione del Fondo per la ricerca scientifica applicata. Nelle modifiche introdotte dal Senato vi è un posto più rilevante riservato al ministro per il coordinamento della ricerca scientifica: noi crediamo che sia venuto il momento di dare importanza più rilevante al Ministero della ricerca scientifica e non una importanza puramente teorica, così come purtroppo è in gran parte accaduto negli anni passati, ai fini del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

L'altro aspetto di rilievo che intendiamo sottolineare è relativo all'ultimo comma dell'articolo 2, laddove l'azione di indirizzo della politica della ricerca scientifica e tecnologica viene calata nel Parlamento (nella sede in cui dovrebbero maturare le decisioni fondamentali e in un confronto tra le varie linee sostenute nell'ambito delle forze politiche), particolarmente laddove si afferma che per la gestione del Fondo ai fini degli adempimenti della legge una relazione dovrà essere trasmessa annualmente al Parlamento.

Ci auguriamo che finalmente anche in questo settore particolare il Parlamento possa essere chiamato ad esprimere un parere sulla base di una relazione documentata e non soltanto sulla base di notizie acquisite da varie fonti. Viene quindi stabilito che il ministro presenti una relazione annuale sull'andamento della ricerca scientifica, ai fini di indirizzare la politica di ricerca nel nostro paese, che finora è stata assai carente.

Un altro aspetto che ci preme sottolineare riguarda l'articolo 3 del provvedimento nel testo del Senato, sul quale anche da parte del relatore sono state espresse talune considerazioni. A nostro parere, occorre tener conto di due aspetti insiti nel significato dell'articolo 3. In primo luogo, vi è l'aspetto relativo alla necessità di incentivare la ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno, con riguardo alle istituzioni, agli istituti, alle sedi di ricerca, collocati territorialmente nel Mezzogiorno, e quindi l'aspetto relativo alla necessità di collegare questi interventi di carattere finanziario con l'esigenza di garantire lo sviluppo del Mezzogiorno a livello tecnologico elevato. Infatti, non riteniamo che sia possibile garantire uno sviluppo industriale nel Mezzogiorno sulla base di una

semplice ripetizione automatica dello sviluppo di altre aree del nostro paese, cioè sulla base di una semplice « gemmazione » (come ha detto l'onorevole sottosegretario)...

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Per filiali !

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LA LOGGIA

VESPIGNANI. Proprio per evitare che si tenda a configurare per il Mezzogiorno un tipo di sviluppo industriale che sia una semplice ripetizione di quello di altre aree industriali del paese (politica che avrebbe degli effetti limitati e anche negativi, privi di prospettive), occorre considerare il significato della riserva al Mezzogiorno del 40 per cento del Fondo per la ricerca.

Particolarmente significativa ci pare la nostra critica – che si è sviluppata in varie sedi e che qui riproponiamo – circa l'utilizzazione di questo Fondo per tipi di ricerca (come quelli aeronautici) di grandi dimensioni. Ciò finirebbe innanzi tutto per distrarre una parte cospicua del Fondo per finanziare ricerche che si svolgono in gran parte all'estero; e noi ci auguriamo che ciò non avvenga, secondo l'impegno preso dal ministro. Inoltre, si deve evitare che alcune attività di ricerca siano svolte esclusivamente a vantaggio di alcuni istituti, senza che si verifichino diretti ed immediati effetti nello sviluppo dell'occupazione e degli investimenti industriali nel Mezzogiorno.

Una seconda questione che nasce dal surricordato articolo 3, sollevata anche dall'onorevole relatore, è quella relativa a come verranno attuate e da chi verranno affidate le commesse di ricerca ai vari istituti del CNR. Un certo chiarimento si rende necessario, perché già nell'ambito delle sue norme statutarie di funzionamento il CNR è autorizzato ad effettuare ricerche, anche sulla base di commesse affidate ad esso dall'industria privata. Anzi, un'importante serie di attività del CNR viene proprio attuata sulla base dell'affidamento di commesse o di cosiddetti contratti di ricerca che il CNR stipula con industrie private, così come fanno anche altri enti ed istituti pubblici, compresi alcuni istituti universitari. Ciò richiede, a nostro parere, qualche chiarimento, perché è evidente che se queste commesse di ricerca applicata dovessero avvenire sulla base di contratti con industrie private, allora l'intervento del CIPE e lo stesso intervento dell'IMI dovrebbero essere maggiormente penetranti che se queste commesse di ricerca avvenissero esclusivamente da parte di enti statali, di ministeri e di enti pubblici in generale, come le regioni ed i comuni; cosa, quest'ultima, che attualmente ancora non avviene anche perché gli enti periferici, se hanno cominciato in qualche modo ad utilizzare istituti di ricerca, si sono rivolti preferibilmente alle varie società di ricerca di cui ha parlato l'onorevole Pandolfi, ed in particolare ad una società che l'onorevole Pandolfi non ha citato, e cioè alla Tecneco, che è una filiazione dell'ENI.

PANDOLFI, *Relatore.* Al fondo IMI, però, non partecipa la Tecneco. Ecco perché non l'ho citata.

VESPIGNANI. Detto questo, desidero spendere ancora poche parole circa i progetti aeronautici. Siamo stati per lungo tempo preoccupati dalle conseguenze di questi progetti aeronautici, che sembrava dovessero essere affidati, per il finanziamento, in gran parte all'IMI. Ora, pare che il pericolo (noi lo consideriamo tale) che grandissima parte dei fondi che venivano affidati all'IMI con questo disegno di legge – si è parlato di 82-84 miliardi su 100 miliardi – finisse per finanziare il progetto STOL-Aeritalia-*Boeing* sia superato dal fatto che lo stesso progetto è decaduto, come prospettiva. Però, ciò non significa che non possano venire altri progetti né che questi decadano. Pertanto, riconfermiamo la nostra avversione a finanziare progetti di queste dimensioni con il presente strumento, perché lo strumento legislativo non deve essere distorto fino al punto da essere destinato ad attività di ricerca scientifica di tali dimensioni ma deve, invece, essere destinato ad un sostegno di carattere generale della politica di ricerca. È per questo che non soltanto prendiamo atto delle dichiarazioni che sono state rese ancora questa mattina sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo in questa sede, ma chiediamo che a tali dichiarazioni sia data la necessaria fermezza e solennità, affinché esse possano tranquillizzarci completamente sotto il profilo che non vengano disattesi i fini di carattere generale che il provvedimento si propone, situandosi nella prospettiva generale di uno sviluppo della ricerca nel nostro paese, nel senso più completo della parola. Pertanto, il nostro voto era e rimane contrario, pur con l'ap-

prezzamento (che ci auguriamo di poter confermare anche in futuro) delle dichiarazioni che sono state rese sia dal ministro sia dall'onorevole sottosegretario per quanto riguarda l'esclusione di finanziamenti di progetti speciali di ricerca, soprattutto nell'ambito della ricerca aeronautica.

SPINELLI. Onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente perché la relazione dell'onorevole Pandolfi è stata estremamente esauriente. È chiaro che il discorso va molto al di là del provvedimento in discussione. Io non voglio intervenire in questo campo poiché mi riferisco all'intervento che fece in aula l'onorevole Macchiavelli, allorché venne approvato il provvedimento nel maggio 1973.

Condivido il giudizio positivo che è stato dato dall'onorevole Vespignani sugli emendamenti apportati dal Senato. Certo, nonostante questi emendamenti, il problema della ricerca non può dirsi risolto. Il problema è molto più vasto e basta vedere il dibattito che è in corso. Prendiamo per altro atto delle dichiarazioni positive che sono state fatte in occasione di questa seduta.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del Senato, sono state espresse alcune perplessità da parte del relatore. Le osservazioni dell'onorevole Pandolfi sono senz'altro puntuali. Vorrei però sottolineare – pur essendo d'accordo sulla sostanza – la necessità di fare ogni sforzo per risolvere questo problema a livello di interpretazione. È vero che questo provvedimento non risolve il problema della ricerca scientifica, però è anche vero che esso deve andare in porto. Noi lo approvammo nel maggio del 1973; nel maggio del 1974 il provvedimento è stato approvato dal Senato, siamo al 2 ottobre ed eventuali emendamenti, con l'aria che tira, rischiano di rimandare l'approvazione del provvedimento al maggio del 1975. Nonostante quindi tutti i rilievi giusti che condivido, dobbiamo tener conto di questa realtà.

Il mio invito quindi – nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista – è di fare il massimo sforzo in questo senso e di risolvere a livello di interpretazione le giuste perplessità espresse dal relatore, affinché il provvedimento possa essere definitivamente approvato.

DAL SASSO. Desidero innanzitutto rilevare che l'aumento di 100 miliardi proposto (come già abbiamo detto in altra occasione allorché discutemmo il provvedimento in aula nel maggio scorso) lo riteniamo insufficiente, in considerazione anche dei maggiori costi che comporta oggi la ricerca scientifica e delle maggiori necessità che abbiamo di sviluppare questo settore, specialmente per quello che riguarda i prodotti che possono essere esportati. Ritengo quindi che un impegno nel campo della ricerca riguardante i beni che possono essere oggetto di esportazione dovrebbe impegnare maggiormente le nostre autorità governative.

La modifica apportata dal Senato su cui dobbiamo discutere ci trova in linea di massima favorevoli per quanto riguarda il principio: il principio che il CIPE – cioè lo Stato – possa prendere delle iniziative in questo campo, naturalmente in carenza di iniziative private o delle industrie pubbliche. Evidentemente lo Stato non sempre ha una visione che collima con quella del privato, anzi molte volte la precede o la sopravanza. Pertanto il principio di dare questa possibilità di iniziativa al CIPE e ai ministeri interessati per quanto riguarda la ricerca ci trova favorevoli. Però la troviamo imprecisata nell'articolo 3 del Senato, non solo per quanto riguarda il soggetto che dovrebbe prendere l'iniziativa per la ricerca, ma anche per quanto riguarda i termini di tempo entro i quali si può dire che siano scadute le possibilità di utilizzo delle somme messe a disposizione, di questo 40 per cento che dovrebbe essere utilizzato nel Mezzogiorno. Dovrebbe quindi essere precisato entro quanto tempo le somme non utilizzate possano venire messe a disposizione.

Non posso inoltre non sottolineare una carenza molto rilevante che ha caratterizzato, a mio avviso, la ricerca in Italia in questi ultimi tempi. Mi riferisco alla carenza nel campo dell'agricoltura. Ci sono somme che riguardano varie attività (attività di ricerca nel campo tecnico, edilizio e farmaceutico) ma nel campo dell'agricoltura è necessaria una ricerca più sistematica al fine di non cadere in errori, che abbiamo commesso ripetutamente in passato, che hanno danneggiato gravemente il bilancio alimentare italiano. Mi riferisco alla situazione nel campo della industria saccarifera e alla situazione nel campo degli allevamenti. In questi settori abbiamo preso delle decisioni contrastanti coi nostri interessi e oggi ne paghiamo le conseguenze.

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* È esatto il rilievo che lei fa su questo punto,

però vi è una articolata struttura che riguarda tutta la serie degli istituti di sperimentazione agraria che dovrebbero adempiere questo compito. La tradizione in questo senso è notevole. Basti pensare all'istituto di cerealicoltura che è stato una delle nostre glorie.

DAL SASSO. Rilevo soltanto che per quanto riguarda il funzionamento dell'istituto sperimentale di viticoltura, si fa soltanto lavoro di *routine* e la ricerca non viene assolutamente presa in considerazione.

Vi sono poi delle attività di carattere tecnico ed analitico che debbono essere meglio precisate. Per esempio, il rapporto degli analisti con l'istituto non è chiaro nel testo del progetto di legge.

Attendo pertanto dei chiarimenti e, in attesa di questi, preannuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

PANDOLFI, *Relatore*. Debbo preliminarmente esprimere il mio apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Morlino, che ha recato interessanti elementi di giudizio anche su questioni controverse, come l'interpretazione dell'articolo 3 del Senato, e debbo constatare che i tre colleghi intervenuti nella discussione hanno sostanzialmente concordato, sia pure muovendo da punti di vista diversi e avanzando talune riserve, sull'importanza delle modificazioni apportate dal Senato; oltre che sulla apprezzabile finalità che sta alla base del provvedimento in discussione.

All'onorevole Vespignani vorrei dire che mi sembra di aver colto nel suo intervento un significativo passo avanti rispetto alle preoccupazioni che il suo gruppo aveva in passato manifestato circa l'utilizzazione dei 100 miliardi aggiuntivi del Fondo per la ricerca applicata.

Non posso, a questo proposito, che confermare quanto ho già detto nel corso della relazione e cioè che progetti aeronautici di grandi dimensioni come quelli di cui si è parlato non possono rientrare, proprio per la loro natura e per il carattere del povvedimento in discussione, tra quelli per cui potrà essere utilizzato il Fondo IMI. Rimane eventualmente aperta la questione relativa a progetti di piccole dimensioni, per i quali tuttavia sarà necessario che il CIPE intervenga con un esame approfondito del quale il Parlamento avrà modo di conoscere le motivazioni in sede di esame della relazione che il CIPE stesso dovrà sottoporci.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del Senato, sono d'accordo con l'onorevole Vespignani quando sottolinea le due esigenze che occorre tenere simultaneamente presenti. Da un lato, come diceva anche il sottosegretario Morlino, la necessità che il Mezzogiorno veda sorgere, anche in termini di localizzazione geografica, istituti e attività di ricerca, in modo che non si tratti soltanto di una mera derivazione di attività svolte in altre parti del territorio nazionale. In secondo luogo, l'esigenza che la finalizzazione produttiva venga rispettata anche per quanto riguarda la localizzazione nel sud. In modo particolare, penso che non possono essere considerati come progetti di ricerca applicata nelle aree meridionali quei progetti che non si concludano con la fase dello sviluppo. Se infatti affidassimo la ricerca applicata al sud ma poi installassimo impianti-pilota al nord, contraddiremmo le finalità della legge. È per questo che il richiamo alla legge n. 853 era quanto mai chiaro, non lasciando dubbi circa l'interpretazione della norma relativa alla riserva del 40 per cento per le aree meridionali.

Sono anche d'accordo con l'onorevole Spinelli quando dice che il nostro sforzo dovrebbe essere diretto a risolvere in sede interpretativa le incertezze, le perplessità cui può dar luogo, in particolare, il secondo comma dello stesso articolo 3. Ritengo quindi che debba dirsi con chiarezza quali sono i soggetti titolari del potere di affidare le commesse.

All'onorevole Dal Sasso vorrei dire che il suo rilievo circa l'insufficienza di questo stanziamento aggiuntivo di 100 miliardi è parzialmente smentito dalle cifre che ho prima fornito. Vi sono attualmente 194 miliardi di nuovi progetti: se calcoliamo che non tutti verranno alla fine approvati e che l'intervento ordinario si aggira intorno al 65 per cento, dobbiamo concludere che i 100 miliardi dovrebbero essere sufficienti per far fronte alla massa dei progetti presentati. Si tenga anche conto del fatto che i termini per la presentazione dei progetti sono ormai scaduti e che quindi non potranno intervenirne altri. In definitiva, quindi, ritengo che, sia pure con qualche riserva, possiamo considerare

globalmente sufficiente la somma indicata nel provvedimento.

DAL SASSO. Qual è l'impegno per i progetti già approvati?

PANDOLFI, *Relatore*. Sono stati approvati progetti per 137 miliardi e sono in corso di esame progetti per 150 miliardi. Se calcoliamo che anche questi ultimi saranno approvati nella percentuale più o meno *standard* dei precedenti, possiamo concludere che i 100 miliardi dovrebbero bastare.

Per quanto riguarda l'altra questione sollevata dall'onorevole Dal Sasso, a proposito di quale sia il termine temporale per stabilire quando si abbia un residuo di somme non utilizzate, vorrei dire che se non avessimo aggiunto questi 100 miliardi avremmo già la indicazione delle cifre non utilizzate, in quanto la cadenza delle erogazioni e delle approvazioni è annuale: avremmo a tutt'oggi 134 miliardi in istruttoria e quasi 13 miliardi di residuo.

È quindi senz'altro possibile identificare il termine a decorrere dal quale scatta la formazione dei residui.

DAL SASSO. Se ho ben capito, è possibile farlo annualmente.

PANDOLFI, *Relatore*. Sì, annualmente, perché l'IMI nella sua relazione annuale considera residuo le somme non utilizzate nei dodici mesi.

MORLINO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. La norma va sempre interpretata nel modo che significhi qualcosa: siccome non può significare il contrario di quanto ha detto il relatore, può significare soltanto quello.

PANDOLFI, *Relatore*. In sostanza è alla fine di ogni anno che si può vedere qual è l'ammontare dei residui. Questa somma, poi, potrà essere utilizzata l'anno successivo, oppure sfruttata con il meccanismo previsto dal secondo comma dell'articolo 3, cioè con commesse di pubblica ricerca.

Non credo di dover aggiungere altro e raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo di cui al comma precedente in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a*);

c) sotto forma di interventi nella spesa – nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca – presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b*), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI;

In via eccezionale il CIPE può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa – in misura non superiore al 20 per cento – dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa

di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale e li sottopone all'approvazione del CIPE ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

« L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del Fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a*);

c) sotto forma di interventi nella spesa – nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca – presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b*), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa – in misura non superiore al 20 per cento – dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Prima di dare lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo introdotto dal Senato, vorrei dire (dando a questo mio intervento anche il significato di una dichiarazione di voto favorevole) che se i residui sono dal CIPE destinati agli enti di cui alla lettera *b*) e, per richiamo, a quelli di cui alla lettera *a*), sono utilizzati con le procedure seguite per tutti gli altri fondi IMI, con la sola eccezione che in questo caso il CIPE li destina solo a quello scopo.

Se sono destinati invece al Consiglio nazionale delle ricerche, si applica la legge che regola il Consiglio stesso; pertanto non credo che possano esistere dubbi in proposito. Per queste ragioni voterò a favore dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dal Senato:

ART. 3.

Il 40 per cento del Fondo è destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno.

Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cen-

to, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogiorno.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 (ora 4) che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808. è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte. per gli anni 1972 e 1973, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1973 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1974 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato », approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 13 febbraio 1974.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Basteranno poche parole per illustrare e per giustificare la opportunità, anzi la necessità, di approvare il provvedimento in discussione.

Credo che possano essere due le ragioni che dovrebbero indurre la nostra Commissione ad approvare questo disegno di legge nella stessa stesura già approvata dal Senato.

La prima ragione è che l'ultima legge che fissava i limiti per l'alienazione dei beni dello Stato è stata approvata nel 1960 e pertanto sono trascorsi ben 14 anni da quel momento e quindi evidentemente anche i valori previsti in quel provvedimento sono mutati.

La seconda ragione è da ricercare nella lentezza dimostrata dalla Camera e dal Senato allorché si tratta di alienare i beni dello Stato e quindi nella impossibilità di alienare detti beni in quanto il tempo necessario per queste operazioni finisce col rendere sterili i provvedimenti di alienazione.

Per queste ragioni credo che il disegno di legge in discussione possa essere approvato;

provvedimento che come i colleghi sanno si limita a quintuplicare le cifre stabilite dalla legge 19 luglio 1960, n. 757. Cioè, i 6 milioni previsti per la vendita a trattativa privata e per licitazione privata vengono portati a 30 milioni; i 15 milioni previsti allorché ci sono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, vengono elevati a 75 milioni; i 100 milioni previsti per la vendita a trattativa privata ad enti di diritto pubblico vengono portati a 500 milioni e i 50 milioni previsti per permute con enti di diritto pubblico vengono elevati a 250 milioni.

Vorrei ricordare che restano fermi gli obblighi di chiedere il parere del Consiglio di Stato quando gli importi superano quelli previsti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i progetti o schemi di contratto.

Quindi con queste garanzie ritengo che si possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LA MARCA. Poche parole per illustrare la posizione del gruppo comunista circa il provvedimento in discussione. Come ha detto l'onorevole relatore, l'ultimo aumento dei limiti di somma, entro i quali l'amministrazione finanziaria era autorizzata a vendere – a trattativa privata – i beni patrimoniali disponibili, risale al 1960. Epoca in cui detti limiti – con la legge 19 luglio 1960, n. 757 – furono portati a 6 milioni di lire per le vendite a privati, a 15 milioni quando vi era il concorso di speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, a 100 milioni per la vendita ad enti di diritto pubblico, a 50 milioni per le permute con enti di diritto pubblico e a 15 milioni per le permute con privati con il concorso di speciali circostanze di convenienza o di utilità generale.

La proposta è ora di aumentare i limiti quintuplicandoli e quindi i 6 milioni diventerebbero 30, i 15 diventerebbero 75, i 100 diventerebbero 500 e così via.

Ora queste nuove cifre fanno sorgere in noi una certa perplessità. Io non voglio dire che il disegno di legge in discussione, una volta approvato, favorirà la liquidazione del patrimonio dello Stato o che incentiverà operazioni a carattere speculativo lesive degli interessi reali della collettività. Voglio però sottolinearne la delicatezza e la portata reale che giustificano le nostre perplessità.

Del resto uno dei motivi addotti dal Governo a difesa dell'aumento dei limiti fissati con la legge del 1960 è quello di aggiornare tali limiti all'aumento intervenuto nei prezzi del mercato immobiliare, oltre a quello di rendere più spedita la procedura delle vendite e delle permute.

Bisogna dire che la proposta di quintuplicare i limiti di somma entro i quali può agire l'amministrazione è sproporzionata all'aumento dei prezzi del mercato immobiliare intervenuto dal 1960 ad oggi. Non ho elementi statistici in materia ma non credo che si possa sostenere che i prezzi degli immobili dal 1960 ad oggi siano aumentati del 500 per cento, anche tenendo conto di tutto quello che è successo in materia di prezzi e di svalutazione della moneta in questo ultimo anno.

Per questi motivi non ci sentiamo di dare la nostra approvazione al disegno di legge e quindi ci asterremo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZI, *Relatore*. L'onorevole La Marca ha detto nel suo intervento che le variazioni, per quanto riguarda i prezzi degli immobili, potrebbero non essere del 500 per cento; a questo proposito vorrei rifarmi alla seconda ragione che avevo esposto nel mio primo intervento. Infatti, avevo detto, che l'esperienza ha dimostrato che la lentezza del Parlamento allorché si tratta di alienare i beni dello Stato rende irrealistiche le stipule contrattuali e la vanificà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario », già approvato dalla VI Commissione del Senato, nella seduta del 27 febbraio 1974.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame tratta di un problema che poteva essere risolto, dal punto di vista giuridico, con una sentenza a favore del comune di Alba se si fosse indetta una causa presso il tribunale locale, perché, a mio avviso, sono venute meno le condizioni per le quali il comune di Alba aveva ceduto in uso gratuito il terreno perché venisse mantenuto un reggimento di fanteria.

Il Ministero della difesa e il comune di Alba hanno raggiunto un accordo che non può essere ratificato se non con apposita legge; ecco perché dobbiamo approvare questo provvedimento. Invito la Commissione a tener conto del parere espresso dalla V Commissione bilancio che è così formulato: « La Commissione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole, a condizione, per altro, che la disposizione contenuta alla fine del primo comma dell'articolo unico del disegno di legge e relativa all'obbligo della riassegnazione al bilancio del dicastero della difesa del conguaglio di lire 250 milioni da pagarsi a favore dell'erario sia soppressa e sostituita da altra che espressamente preveda, invece, la devoluzione del predetto conguaglio in aumento degli stanziamenti in atto sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo alla alienazione di beni patrimoniali ».

Desidero rilevare che la caserma « Govone », che si trovava prima alla periferia del comune di Alba, oggi si trova al centro di questo comune e la zona che viene smobilitata verrà destinata dal comune a scuole e a verde pubblico.

Il suddetto comune cederebbe i terreni siti in zona San Cassiano, per una superficie complessiva di metri quadrati 47.450 circa e darebbe un conguaglio in denaro per l'ammontare di lire 250 milioni in cambio della restituzione, da parte dell'amministrazione militare, della caserma « Govone », il cui valore complessivo è di lire 545 milioni, e degli ex capannoni « Piaggio », di intera proprietà demaniale, il cui valore è di lire 244.300.000. Queste valutazioni sono state effettuate dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo.

Senza dilungarmi sui problemi di ordine generale a tutti ben noti, propongo l'approvazione del disegno di legge con la modifica suggerita dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LA MARCA. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento per le ragioni esposte dal relatore, però desidero avere un chiarimento dal rappresentante del Governo in ordine ai terreni siti in zona San Cassiano, per una superficie complessiva di metri quadrati 47.450 circa, che il comune di Alba dovrebbe cedere all'amministrazione della difesa.

Poiché nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla, fra l'altro, della disponibilità per il dicastero della difesa di una infrastruttura sostitutiva, idonea a sodisfare le proprie necessità, desidero sapere quali sono queste necessità, a meno che non vi sia un segreto militare.

In conclusione, poiché si è rilevato che un reggimento di fanteria non sta più nel comune di Alba da oltre un ventennio, è opportuno sapere come verrà utilizzata la superficie di circa 47.450 metri quadrati.

PRESIDENTE. In conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, dobbiamo sostituire le parole « e da riassegnare al bilancio del dicastero della difesa » con le altre « e da imputare in aumento delle previsioni del capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato concer-

nente vendita di beni immobili ». In questo modo il conguaglio viene imputato all'entrata...

LA MARCA. La mia osservazione concerne i 47.450 metri quadri da cedersi alla difesa.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il conguaglio non viene più riassegnato al bilancio del dicastero della difesa...

PRESIDENTE. Ma verrà utilizzato nell'ambito del bilancio nel suo complesso e così mi pare cadono le preoccupazioni dell'onorevole La Marca.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SINESIO, *Relatore*. Il Ministero della difesa non voleva cedere gli immobili oggetto del provvedimento e quando si è stabilita questa permuta, ha tentato di assegnare il conguaglio allo stato di previsione del dicastero della difesa. La V Commissione bilancio, però, ha rilevato che il bilancio dello Stato è unico, per cui non si può procedere ad assegnare il conguaglio al dicastero della difesa.

Per quanto riguarda, poi, i capannoni si è rilevato che questi, fuori dal centro abitato, oggi come oggi non servono, però potrebbero servire (non vi sono segreti militari), per cui si è chiesta l'assegnazione di *tot* metri quadrati. Ho rilevato questo da un bollettino dell'epoca del comune di Alba che ho reperito proprio per accertare la destinazione di questi capannoni che l'amministrazione militare, qualora si dovessero verificare certi eventi – speriamo di no – potrebbe utilizzare.

Al riguardo basti ricordare che cosa significò il casermaggio per il regno d'Italia preborbonico ed anche postborbonico dal punto di vista dell'« industrializzazione ».

Abbiamo operato come per i beni ex-GIL che i comuni hanno ceduto, ma l'ex-GIL non voleva cedere ai comuni i terreni su cui non esisteva niente. Sono state anche fatte delle cause che si sono concluse regolarmente, perché è venuto meno il titolo per cui i comuni avevano ceduto i suddetti beni.

In considerazione del fatto che esiste un accordo fra il comune di Alba e l'amministrazione finanziaria, vorrei pregare i colleghi di porre termine a questa questione che risale al 1887 approvando questo disegno di legge che è stato presentato nell'interesse dell'ente locale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la cessione al comune di Alba di un compendio, sito in quel comune, costituito da una porzione della ex caserma « Govone » e dei confinanti ex capannoni « Piaggio », appartenenti al patrimonio dello Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo di permuta con alcuni terreni di proprietà della stessa civica amministrazione, della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450, siti in località San Cassiano e del valore di lire 85.926.000, con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario da pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto e da riassegnare al bilancio del Dicastero della difesa.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo, in conformità al parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole e da riassegnare al bilancio del dicastero della difesa: *con le altre*: e da imputare in aumento delle previsioni del capitolo dello stato in previsione dell'entrata del bilancio dello Stato concernente vendite di beni immobili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito della modifica testé apportata, l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la cessione al comune di Alba di un compendio, sito in quel comune, costituito da una porzione della ex caserma « Govone » e dei confinanti ex capannoni « Piaggio », appartenenti al patrimonio dello Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo di permuta con alcuni terreni di proprietà della stessa civica amministrazione, della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450, siti in località San Cassiano e del valore di lire 85.926.000, con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario da pa-

garsi contestualmente alla stipula dell'atto e da imputare in aumento delle previsioni del capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato concernente vendite di beni immobili.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Smurra ed altri: Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Smurra, Gaudio, Farabegoli, Manente Comunale, Accili, Burtulo e Coppola « Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

Poiché il relatore onorevole Pavone mi ha comunicato di non potere intervenire e d'altra parte ha già riferito quando si è esaminata la proposta di legge in sede referente, riferirò brevemente io stesso.

Ricordo che l'onorevole Pavone ha predisposto tre emendamenti. Il primo emendamento tende ad aggiungere all'articolo 1 dopo le parole « presente legge » le altre « fermo restando il numero massimo dei generali di divisione stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

Il secondo emendamento concerne l'articolo 2 che dovrebbe essere sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo n. 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Il terzo emendamento, infine, tende a sostituire la lettera *b*) della nota in calce alla tabella allegata alla proposta di legge con la seguente: « *b*) Nell'anno di entrata in vigore della legge si effettua una promozione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Nello stesso anno non si effettuano promozioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

SGARLATA. Chiedo di fare miei gli emendamenti predisposti dall'onorevole Pavone per evitare che essi decadano in assenza del presentatore.

PRESIDENTE. D'accordo. Devo avvertire che sia su questi emendamenti sia sul testo originario della proposta di legge la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; sta quindi alla nostra Commissione decidere se approvare il testo della proposta di legge così come ci è pervenuto dal Senato, oppure se accogliere gli emendamenti predisposti dal relatore Pavone.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo il parere favorevole sulla proposta di legge, del resto già espresso dal Governo; per quanto riguarda gli emendamenti illustrati dal presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale di questa proposta di legge; noi siamo infatti preoccupati, in relazione ad alcune questioni. Innanzitutto, voglio ricordare che le norme di carattere generale, cioè quelle contenute nella legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla dirigenza, non stabiliscono che il numero massimo dei posti consentiti in relazione a ciascun grado debba essere necessariamente coperto. Non ci sembra del resto opportuno decidere l'aumento di un ispettorato della guardia di finanza attraverso una legge che, apparentemente, riguarda semplicemente l'aumento di un posto di generale: questo almeno secondo gli emendamenti predisposti dal relatore Pavone, ai quali, del resto, noi siamo favorevoli. Infatti, se non approvassimo gli emendamenti, suggeriti dal relatore all'articolo 1, finiremmo con l'avere, ad un certo momento, un numero di generali superiore a quello consentito dalla legge sulla dirigenza: ci troveremmo allora in condizioni di assumere, ad esempio, un generale per poi dovere,

entro poco tempo, collocarlo a disposizione, per rispettare la predetta legge sulla dirigenza...

PRESIDENTE. Ma questo avverrebbe nel 1978 !

VESPIGNANI. Ma comunque avverrebbe a non lunga distanza di tempo, e noi approveremmo ora una legge già prevedendo che potrà essere superata da un'altra legge.

La seconda questione che ci preoccupa si riferisce al fatto che non sappiamo ancora con precisione – perché non ci è stato detto né da un esponente del Governo né dal relatore – che cosa si dovrà fare in base a questa proposta di legge, se cioè con quanto da essa previsto si creerà un altro ispettorato, con tutti i problemi relativi. Quando, ad esempio, si crea – mi riferisco alle altre armi dell'esercito – una divisione, non occorre solo un generale, che la comandi, ma anche due generali di brigata che facciano da vicecomandanti e non so quanti colonnelli: la creazione pertanto di una nuova divisione comporta la ristrutturazione di tutti i quadri, perché è chiaro che essa provoca una ristrutturazione di carattere generale.

Nell'arma della guardia di finanza noi abbiamo due ispettorati: qualora se ne dovesse creare un altro si verrebbe ad avere tutta una nuova strutturazione; andremmo a preordinare tutta una serie di operazioni di modifica della struttura del Corpo in questione che, caso mai, avrebbero dovuto essere prese in considerazione in un quadro più generale, esaminando anche le spese conseguenti.

Per tutte queste ragioni, ci asterremo dal votare la proposta di legge, non ritenendo di doverla apertamente contrastare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poiché prima avevo dichiarato che il Governo si rimetteva alla decisione della Commissione, circa l'accoglimento degli emendamenti predisposti dal relatore Pavone, voglio ora precisare che il Ministero del tesoro ha predisposto emendamenti il cui testo coincide con quelli presentati dal relatore, e che insiste per l'adozione degli emendamenti da questi presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

L'onorevole Sgarlata ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: presente legge, *aggiungere le altre*: fermo restando il numero massimo dei generali di divisione stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.000.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.

L'onorevole Sgarlata ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 2.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo n. 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella:

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Gen. Div.	—	—	4	—	—
Gen. Brig.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
T. Col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (*d*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità	—	120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (*e*)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S. Ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(*b*) Per l'anno di entrata in vigore della legge le promozioni sono due, di cui una ad aumento d'organico. In conseguenza il quadro d'avanzamento eventualmente già formato va integrato di un'unità secondo la relativa graduatoria di merito.

(*c*) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

(*d*) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

(*e*) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'onorevole Sgarlata ha presentato il seguente emendamento:

Nella nota in calce alla tabella allegata sostituire la lettera b) *con la seguente:*

« *b*) Nell'anno di entrata in vigore della legge si effettua una promozione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Nello stesso anno non si effettuano promozioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la tabella, di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata » (*Modificato dal Senato*) (1404-*B*):

Presenti 26
Votanti 25
Astenuti 1
Maggioranza 13
Voti favorevoli 16
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge « Disposizioni in materia di vendite e permute dei beni patrimoniali disponibili dello Stato » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2782):

Presenti 26
Votanti 17
Astenuti 9
Maggioranza 9
Voti favorevoli 17
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma " Govone " e confinanti ex capannoni " Piaggio ", in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250.000.000 a favore dell'erario » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2845):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori Smurra ed altri: « Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2593):

Presenti 26
Votanti 17
Astenuti 9
Maggioranza 9
Voti favorevoli 17
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Colucci, Dal Sasso, Giovannini, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Pandolfi, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Sanza, Sgarlata, Sinesio, Spinelli, Vespignani, Vicentini e Vincenzi.

Si sono astenuti.

Sul disegno di legge n. 1404-*B*:

Dal Sasso.

Sui provvedimenti nn. 2782 e 2593:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Vespignani.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO